

## IMMIGRAZIONE E SICUREZZA : DECRETO LEGGE N. 130 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 21 OTTOBRE 2020

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 21 Ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 Ottobre , n. 130 , che ha introdotto rilevanti novità in materia di immigrazione e di modifica ai procedimenti di protezione internazionale.

### LE NOVITA' IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

#### -PROTEZIONE INTERNAZIONALE :

Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri , la norma vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini , per l'interessato , il rischio di tortura.

Con il Nuovo Decreto , si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ne vieta l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare .

In tali casi , si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Sempre in tema di condizione giuridica dello straniero , il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni , in permesso di lavoro.

Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale , residenza elettiva , acquisto della cittadinanza , attività sportiva , lavoro di tipo artistico , motivi religiosi, calamità e assistenza ai minori.

#### -ACCOGLIENZA E SPRAR :

IL provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione , con la creazione del nuovo sistema di accoglienza e integra-

zione ora diventato Siproimi ( Sistema di protezione internazionale e per i minori non accompagnati ).

Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari ; successivamente , il sistema si articolerà in due livelli : il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale , il secondo a coloro che ne sono già titolari , con servizi aggiuntivi , finalizzati all'integrazione.

#### -PERMESSO PER CALAMITA' NATURALI :

IL permesso per calamità naturali come ridisegnato dal decreto , è mirato a un'apertura verso l'accoglienza dei migranti climatici . Infatti il presupposto per la concessione non è più lo stato di calamità eccezionale del proprio Paese d'origine , ma la semplice esistenza di una situazione di gravità anche transitoria.

#### -STABILIZZAZIONE DEI RICERCATORI STRANIERI IN ITALIA :

E' favorita la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia , eliminando la necessità della preesistenza di redditi e copertura sanitaria perché gli stessi possono convertire il loro permesso di ricerca in permesso per ottenere occupazione , una volta terminato il periodo di ricerca in Italia.

#### -PERMESSO CURE MEDICHE :

IL permesso per cure mediche consentirà anche lo svolgimento di attività lavorativa .

E' allargata la platea degli stranieri che possono restare in Italia in caso di problemi di salute ; non è più richiesta la presenza di condizioni di salute di particolare gravità , bensì di gravi condizioni di salute psico-fisico derivanti da gravi patologie.

#### -DURATA PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA :

E' ridotta a 36 mesi il termine massimo di durata del procedimento per la concessione della citta-

dinanza italiana allo straniero. IL termine , prima di 730 giorni , era stato portato a 48 mesi e adesso nuovamente ridotto a 36 mesi , ma solo per le domande presentate dopo la conversione in legge del decreto.

#### -MULTE ALLE ONG E SOCCORSO IN MARE :

IL testo interviene sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale.

Si prevede che, nel caso in cui ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare , il provvedimento di divieto sia adottato , su proposta del Ministro dell'Interno , di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle infrastrutture , previa informazione al Presidente del Consiglio.

Per le operazioni di soccorso , la disciplina di divieto non si applicherà nell'ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano state rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare.

In caso di violazione del divieto , si richiama la disciplina vigente del Codice della Navigazione , che prevede la reclusione fino a 2 anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro.

Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza.

#### LE NOVITA' IN MATERIA PENALE:

Per favorire la repressione dei reati commessi nei centri di permanenza per rimpatri , è stata ampliata la nozione di flagranza di reato che ne consente l'arresto , estendendola fino alle 48 ore , e anche ai casi in cui l'autore del reato sia individuato attraverso documentazione video o fotografica.